



Comune di Forlì

(Imposta di bollo in caso d'uso ai sensi della tariffa Parte II All. A del D.P.R. 642/72)

PATTO DI COLLABORAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DELLO "SKATE PARK" PRESSO IL PARCO DI VIA DRAGONI

In Forlì, con la presente scrittura, redatta in duplice copia, in esito della deliberazione di Giunta Comunale, n. 294 /2026;

TRA

il COMUNE di FORLÌ

- con sede in P.zza Saffi n. 8, C.F. e P.I. 00606620409, qui rappresentato:
- dal Dott. Pierluigi Rosetti nella sua qualità di Dirigente del *Servizio Welfare e Sussidiarietà* in virtù del decreto sindacale n. 6 del 30/01/2025 ed ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
- dall'Ing. Gianluca Rizzo, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Infrastrutture Mobilità e Protezione Civile in virtù del decreto sindacale n.6 del 30/01/2025 ed ai sensi del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- dalla Dott.ssa Alessandra Neri, nella sua qualità di Dirigente ad interim del Servizio Servizi Civici e Politiche per lo Sport in virtù del decreto sindacale n. 65 del 4/11/2025 ed ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti

E

l'Associazione Sportiva Dilettantistica Pattinodromo Forlì C.F./Partita IVA 03416900409- con sede in via Ribolle n. 74 rappresentata dal sig _____ in qualità di legale rappresentante, di seguito denominato "Proponente";

PREMESSO

1. che l'art. 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
2. che il Comune di Forlì, in accoglimento di tale principio, con deliberazione del Consiglio

Comunale n. 97 del 31/10/2017 ha approvato il “Regolamento sulla collaborazione fra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani” (Regolamento);

3. che il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni;
4. che il patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 . – OGGETTO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE

1. Il presente patto di collaborazione disciplina una proposta di collaborazione ai sensi degli artt. 7 e 8 del Regolamento comunale vigente in materia.
2. L'oggetto della proposta di collaborazione è valorizzare e migliorare la fruibilità dello “Skate Park”, situato in Via Dragoni nn. 52/54, come luogo di incontro, socializzazione, inclusione, Inoltre attraverso le azioni di pulizia e manutenzione dell’impianto si intende prevenire fenomeni di degrado e di vandalismi nell’area .

Art. 2 – OBIETTIVI E AZIONI

1. Il presente patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune di Forlì e il Proponente per la realizzazione dell'intervento concordato in fase di co-progettazione. La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità.
2. Le azioni di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa, dell’ impianto sportivo denominato “Skate Park” sito in Forlì via Dragoni nn. 52/54 consistono in:
 - a) svolgimento delle attività necessarie ad assicurare il funzionamento dell’impianto in particolare cura e pulizia: raccolta fogliame, taglio erba nella zona limitrofa Skate Park, raccolta differenziata di eventuali rifiuti abbandonati, messa in ordine degli spazi;
 - b) vigilare sul corretto uso dell’impianto.
3. A tale scopo, il Proponente e si rapporterà con il Comune - Servizio Infrastrutture Mobilità e Protezione Civile (Unità Gestione del Verde) e Servizio Servizi Civici e Politiche per lo Sport per concordare gli interventi e verificare l'assenza di situazioni di interferenza in occasione della programmazione delle attività.

4. Il Proponente e i volontari si impegnano a dare priorità, ove operativamente possibile, all'uso di strumenti e mezzi manuali rispetto a quelli meccanici, specialmente in prossimità di strutture, recinzioni, piante giovani e in presenza di passanti, ai sensi dell'Articolo 9, comma 5 dell'Allegato A
5. Le attività proposte sono svolte a titolo di volontariato e con mezzi e attrezzature proprie dei volontari, conformi alle norme CE e in buono stato di manutenzione.

Art. 3 – MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

1. Il Comune di Forlì ed il Proponente si impegnano ad operare:
- a) in spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza trasparenza e sicurezza;
 - b) ispirando le proprie relazioni ai seguenti valori e principi generali: fiducia reciproca; pubblicità e trasparenza; responsabilità; inclusività e apertura; promozione dei diritti, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni; sostenibilità; proporzionalità; adeguatezza e differenziazione; informalità; autonomia civica; policentrismo e prossimità.
2. In particolare, le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri uffici interni od enti esterni all'Amministrazione Comunale perseguendo gli obiettivi indicati all'art. 2 del presente patto nel rispetto dei principi del suddetto Regolamento.
3. Il Proponente ed i volontari si impegnano a:
- a) mantenere l'impegno assunto e svolgere le attività previste con continuità e diligenza sino allo scadere del presente Patto;
 - b) comunicare tempestivamente all'Amministrazione eventuali interruzioni, cessazioni delle attività o qualsiasi evento che possa incidere sul corretto svolgimento del presente Patto;
 - c) rispettare e far rispettare scrupolosamente tutte le prescrizioni generali di sicurezza di cui all'Allegato A (Sicurezza e gestione delle attività dei cittadini volontari) e le linee guida tecniche di cui all'Allegato B (Appendice tecnica per la cura del verde pubblico), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Patto;
 - d) operare nel rispetto del divieto tassativo di esecuzione di lavori in quota ad un'altezza superiore a 2,00 metri dal piano di calpestio, nonché del divieto assoluto di utilizzo di prodotti chimici e diserbanti (Art. 7 dell'Allegato B);
 - e) utilizzare con la dovuta cura e diligenza il materiale eventualmente messo a disposizione dal Comune di Forlì impegnandosi a restituirlo al momento della scadenza del presente Patto;
 - f) attuare la programmazione delle attività in accordo con il Comune di Forlì;
 - g) fornire, a semplice richiesta, ogni notizia, informazione, documentazione relativa alle attività svolte e comunque una relazione annuale delle attività (vedi allegato C)
4. Nello specifico, il Proponente e i volontari provvedono, alla manutenzione ordinaria e alla pulizia

dell'impianto sportivo "Skate Park" e dell'area verde limitrofa.

5. A fronte di tali impegni assunti L'ASD Pattinodromo Forlì potrà utilizzare l'impianto nelle giornate di martedì, giovedì e sabato in orari concordati con l'Unità Sport del Comune.

L'ASD può inoltre utilizzare l'impianto per organizzare contest di skateboarding preventivamente concordati con l'Amministrazione comunale (Unità Sport).

Art. 4 – FORME DI SOSTEGNO – RIMBORSO SPESE

1. Il Comune di Forlì sostiene la realizzazione delle attività concordate riconoscendo il rimborso delle spese sostenute per la realizzazione delle attività previste dal presente patto nella misura massima di euro 500,00 all'anno per l'acquisto di beni di consumo (es. carburante, sacchi) Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

2. Il rimborso riconosciuto nella misura massima complessiva di 1.000,00 euro per l'intera durata del patto (fino al 31/08/2028), è così articolato nelle annualità di gestione:

- € 250,00 per le spese sostenute entro il 31/12/2026;
- € 500,00 per le spese sostenute dal 01/01/2027 al 31/12/2027;
- € 250,00 per le spese sostenute dal 01/01/2028 al 31/08/2028;

3. I costi da sostenere, preventivamente stimati e indicati nella proposta di patto di collaborazione, conservata agli atti e valutati congrui dal tavolo di coordinamento, devono essere dettagliatamente rendicontati e documentati al Comune Servizio Welfare e Sussidiarietà del Comune di Forlì mediante presentazione di note giustificative, corredate da scontrini fiscali, ricevute e le fatture attestanti le spese effettivamente sostenute nel periodo di competenza.

ART. 5 – RESPONSABILITÀ

1. Il Comune di Forlì, tramite il Referente dell'Unità Progettazione, Manutenzione e Gestione del Verde, fornisce al Proponente e ai volontari le informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti di intervento e le relative misure di prevenzione, mediante consegna formale e sottoscrizione per accettazione degli **Allegati A e B**.

2. Il Proponente garantisce formale rispetto e piena responsabilità delle prescrizioni e dei requisiti previsti dall'art. 1 Allegato A e si impegna a verificare il rispetto degli obblighi previsti nel presente Patto.

3. Il Proponente e i volontari si impegnano ad indossare autonomamente i DPI idonei per le specifiche attività (guanti, calzature antinfortunistiche/idonee, occhiali protettivi, cuffie antirumore, giubbotto alta visibilità) in conformità all'Articolo 5 dell'Allegato A.

4. il Proponente:

- a) solleva il Comune di Forlì da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta dipendente dallo

svolgimento delle attività previste nel presente patto;

- b) si impegna a sottoscrivere per accettazione e a rispettare eventuali indicazioni e modalità operative che il Comune riterrà opportuno indicare per svolgere le attività al fine di operare in condizioni di sicurezza.
- c) nomina il supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto di tali prescrizioni di sicurezza fornite nonché dell'utilizzo corretto dei Dispositivi di Sicurezza (DPI) e si assume l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente "Patto" e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.

5. Il Proponente e i volontari rispondono dei danni eventualmente cagionati a persone, beni pubblici o di terzi nell'esercizio delle attività esclusivamente se derivanti da dolo, colpa grave o grave negligenza, nonché dal mancato rispetto delle prescrizioni contenute negli Allegati A e B.

6. Il Sig. _____ assume le funzioni di Referente/Coordinatore operativo, con compiti di mero raccordo organizzativo interno e punto di contatto con gli uffici comunali.

Art. 6 – ASSICURAZIONI E GARANZIE

1. Il presente Patto di collaborazione regola gli interventi di volontariato attivo svolto dal proponente e i volontari nelle modalità indicate all'art. 3 del presente atto, restando il Comune di Forlì stesso del tutto estraneo ad ogni rapporto di lavoro o di prestazione d'opera.

2. Nello svolgimento delle attività i cittadini volontari coinvolti sono precisamente di cui al presente patto di collaborazione tutti i soggetti coinvolti saranno assicurati a cura e spese dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Pattinodromo che si impegna a stipulare e a mantenere in vigore per la durata del presente patto un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune di Forlì) in conseguenza di fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, ed una polizza a garanzia del rischio Infortuni per i soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'Associazione Sportiva Dilettantistica si avvalga nelle proprie attività.

3. I volontari coinvolti nelle attività saranno quindi assicurati a cura e spese del proponente per la responsabilità civile verso terzi nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività.

4. I volontari coinvolti risponderanno personalmente di eventuali danni a persone o cose derivanti da dolo o colpa grave non coperti dalle polizze assicurative previste.

Art. 7 – TRASPARENZA, MISURAZIONE E VALUTAZIONE

1. Il Comune si riserva di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività

tramite sopralluoghi specifici e/o incontri di verifica, fermi restando gli obblighi di cui all'art. 24 del Regolamento.

2. Il Comune di Forlì si impegna a pubblicare il presente atto.

ART. 8 – CONTROVERSIE

1. La gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione descritta è da definire in prima istanza amichevolmente. In caso di mancato accordo, si esperirà il tentativo di conciliazione di cui all'art. 27 del Regolamento.

ART. 9 – DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

1. Il presente atto di collaborazione ha validità a partire dalla data della sua sottoscrizione fino al **31/08/2028**. Alla scadenza, il patto potrà essere rinnovato esclusivamente previa presentazione di apposita istanza da inviarsi almeno 90 giorni prima del termine stabilito. Resta espressamente esclusa qualsiasi forma di rinnovo tacito, così come non è riconosciuto alcun diritto di prelazione in capo al proponente.

2. È onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto.

3. Il Comune di Forlì si riserva la facoltà di revocare il Patto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o per gravi inosservanze delle prescrizioni di sicurezza e delle clausole pattuite, secondo le modalità previste dall'Articolo 8 dell'Allegato A.

ART. 10 – NORMA FINALE

1. Per quanto non espressamente convenuto nel presente atto, si fa espresso rinvio a quanto disposto dal “*Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani*”.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE:

- **Allegato A:** Sicurezza e gestione delle attività dei cittadini volontari - Premesse e prescrizioni a valenza generale.
- **Allegato B:** Appendice tecnica - Linee guida operative per la cura e manutenzione del verde pubblico e dei beni comuni all'aperto.
- **Allegato C :** Relazione annuale delle attività.

Letto, confermato e sottoscritto

PER IL COMUNE DI FORLÌ

Il Dirigente del Servizio Welfare e Sussidiarietà, Comune di Forlì

Dott. Pierluigi Rosetti (*documento sottoscritto digitalmente*)

Il Dirigente del Servizio Infrastrutture Mobilità e Protezione Civile

Ing. Gianluca Rizzo (documento sottoscritto digitalmente)

Dirigente ad interim del Servizio Servizi Civici e Politiche per lo Sport

Dott.ssa Alessandra Neri (*documento sottoscritto digitalmente*)

IL PROPONENTE

ASD Pattinodromo Forlì

Il Legale Rappresentat
(*documento sottoscritto digitalmente*)

ALLEGATO A

SICUREZZA E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEI CITTADINI VOLONTARI

PREMESSE E PRESCRIZIONI A VALENZA GENERALE PER I PATTI DI COLLABORAZIONE

INDICE

- **Articolo 1** – Inquadramento normativo, requisiti, volontari minori, occasionali e individuazione del Referente
- **Articolo 2** – Copertura assicurativa e garanzie integrative
- **Articolo 3** – Custodia dei beni, uso del suolo pubblico, allacci agli impianti, eventi e limitazione della responsabilità per danni
- **Articolo 4** – Gestione e smaltimento dei rifiuti e del materiale di risulta
- **Articolo 5** – Attrezzature di lavoro, strumenti, Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e viabilità
- **Articolo 6** – Ruolo e compiti dell'eventuale Referente/Coordinatore operativo
- **Articolo 7** – Vigilanza, azioni di controllo e sospensione delle attività
- **Articolo 8** – Revoca del Patto di Collaborazione
- **Articolo 9** – Rischi particolari e limitazioni operative tassative
- **Articolo 10** – Comunicazione, cartellonistica, targhe e tutela della Privacy (GDPR)
- **Articolo 11** – Deroghe ed eccezionalità

Articolo 1 – Inquadramento normativo, requisiti, volontari minori, occasionali e individuazione del Referente

1. I cittadini volontari attivi (siano essi singoli individui, gruppi informali, singole Associazioni/ETS, più Associazioni, ovvero gruppi in composizione mista tra singoli cittadini privati e componenti/rappresentanti di Associazioni/ETS), ai fini della tutela della salute e della sicurezza, sono assimilati alla disciplina prevenzionale per i volontari di cui all'art. 3, comma 12-bis del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che richiama, per quanto applicabile, le tutele di cui all'art. 21 del medesimo decreto.
2. Qualora le attività si svolgano presso strutture o immobili gestiti da enti o istituzioni terze (es. Istituzioni Scolastiche), tali enti assumono il ruolo di mero soggetto ospitante e rimangono estranei all'organizzazione, direzione ed esecuzione materiale delle attività dei volontari. Fa eccezione l'ipotesi in cui l'istituzione o l'ente gestore dell'immobile figuri espressamente tra i soggetti proponenti o sottoscrittori del Patto di Collaborazione; in tal caso, gli specifici impegni, ruoli e responsabilità dell'ente o istituzione saranno meglio descritti e dettagliati all'interno del Patto di Collaborazione o in una specifica appendice esplicativa allegata allo stesso.
3. Con la sottoscrizione del Patto di Collaborazione, il singolo cittadino volontario ovvero i cittadini volontari (in forma singola, associata, pluri-associativa o mista) si fanno garanti di quanto segue:

a) di essere maggiorenni;

b) di utilizzare abbigliamento, dispositivi di protezione individuale (DPI, compresi giubbetti/bretelle ad alta visibilità) e attrezzature di lavoro idonei a garantire l'adeguata protezione dell'operatore, in conformità alle indicazioni del D.Lgs. 81/2008 e dei Regolamenti comunali;

c) di adottare ogni misura di prevenzione e protezione necessaria per la tutela della sicurezza propria e altrui, attenendosi alle prescrizioni del Patto e delle indicazioni ricevute;

d) che l'attestazione del possesso di idonee condizioni fisiche e psico-fisiche per lo svolgimento delle attività s'intende espressa e resa da ciascun volontario contestualmente alla sottoscrizione del Patto o all'adesione allo stesso; nel caso di firma del Referente/Coordinatore o Legale Rappresentante, rimane sottinteso che tale figura si renda garante di tale attestazione nei confronti di tutti i volontari coinvolti e inseriti nell'elenco degli operativi;

e) di operare secondo logiche di razionale buon senso, di tutela della salute propria e dei terzi e secondo la diligenza del "buon padre di famiglia";

f) Individuazione del Referente/Coordinatore: La nomina di un Referente/Coordinatore operativo è necessaria ed obbligatoria nel caso in cui il Patto di Collaborazione sia richiesto e sottoscritto da una o più Associazioni/ETS (nella persona del Legale Rappresentante o delegato), da un solo soggetto in rappresentanza di altri volontari (capogruppo delegato), ovvero in presenza di gruppi misti (composti da privati cittadini e associazioni), al fine di garantire un unico punto di raccordo organizzativo. In ogni caso, al Referente sono attribuite sole funzioni di raccordo organizzativo interno, ed è espressamente esclusa qualsiasi attribuzione o responsabilità formale di "Preposto" o Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

4. Coinvolgimento di volontari minori: Nel caso in cui le attività previste dal Patto (es. progetti scolastici, PCTO, gruppi giovanili o associazioni) prevedano la partecipazione di minorenni, questi non possono in alcun caso utilizzare attrezzature a motore, elettriche o utensili da taglio. I minori devono operare sotto la diretta ed esclusiva vigilanza continua dei genitori, di chi ne fa le veci o dei docenti/tutor dell'Ente, Associazione (o soggetti equivalenti) proponente, i quali si assumono la piena responsabilità organizzativa e di custodia.

5. Volontari occasionali ("Volontari per un giorno"): Le attività regolamentate dal Patto sono riservate ai soli volontari preventivamente identificati e inseriti nell'elenco dei sottoscrittori/aderenti al Patto. L'Associazione proponente, l'Ente o il gruppo (anche in composizione mista) si impegna a non adibire alle lavorazioni soggetti terzi o passanti occasionali che non figurino tra i soggetti coperti da idonea garanzia assicurativa.

Articolo 2 – Copertura assicurativa e garanzie integrative

1. L'Amministrazione Comunale, qualora espressamente previsto nel Patto di Collaborazione, garantisce ai cittadini volontari sottoscrittori/aderenti la copertura assicurativa base per Infortuni e Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), nei limiti, termini, modalità e coperture espressamente descritti e dettagliati nel Patto di Collaborazione stesso.

2. Copertura assicurativa garantita da soggetti terzi o dall'Associazione proponente: Qualora la copertura assicurativa per Infortuni e RCT sia messa a disposizione direttamente dal soggetto proponente (es. Associazione, Ente del Terzo Settore o polizza privata dei volontari):

a) il proponente ha l'obbligo di depositare presso il Comune, prima dell'inizio di qualsiasi attività, la documentazione attestante l'esistenza e la validità delle polizze assicurative (RCT e Infortuni) a tutela dei volontari operativi, ovvero apposita autocertificazione / dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;

b) il proponente si assume l'esclusiva responsabilità di garantire la continuità e la regolare validità di tali garanzie assicurative per l'intera durata del Patto di Collaborazione, sollevando integralmente

il Comune di Forlì da ogni onere di verifica gestionale, controllo periodico o rivalsa per infortuni o danni a terzi verificatisi nel corso delle attività.

Articolo 3 – Custodia dei beni, uso del suolo pubblico, allacci agli impianti, eventi e limitazione della responsabilità per danni

1. **Custodia informale e perimetro delle attività:** Il proponente / i proponenti e i sottoscrittori che collaborano con l'Amministrazione assumono, per la sola durata delle attività / interventi, la custodia informale e la cura dei beni e delle aree utilizzate, collaborando attivamente con il Comune e con l'eventuale soggetto ospitante nel segnalare situazioni di pericolo, degrado o danneggiamento preesistenti o sopravvenute. Le attività e gli utilizzi ammessi sono esclusivamente quelli tipizzati e approvati nel Patto di Collaborazione; qualsiasi ulteriore attività, evento, manifestazione pubblica, occupazione eccedente o utilizzo degli spazi non espressamente contemplato nel Patto rimane tassativamente subordinato all'attivazione delle ordinarie procedure autorizzative, concessorie e di sicurezza previste dai competenti uffici comunali e dalla normativa vigente.

2. **Responsabilità per danni:** I sottoscrittori rispondono dei danni eventualmente cagionati a persone, beni pubblici o di terzi nell'esercizio delle attività esclusivamente se derivanti da dolo, colpa grave o grave negligenza, nonché dal mancato rispetto delle prescrizioni e delle norme di sicurezza esplicitate, in via principale e non esaustiva, nel presente Allegato, ferma restando la piena operatività delle coperture assicurative stipulate.

3. **Occupazione e Uso del Suolo Pubblico:** La sottoscrizione del Patto di Collaborazione costituisce titolo abilitativo e autorizzatorio all'occupazione temporanea e all'uso degli spazi e dei beni pubblici per le attività direttamente individuate e dettagliate nel Patto stesso, con contestuale esenzione dal Canone Unico Patrimoniale. Per tutte le altre iniziative, manifestazioni, contest o progetti a funzione sociale, aggregativa, culturale, sportiva e partecipativa che, pur eventualmente contemplati in linea generale tra gli impegni del Patto, non risultino dettagliati nello stesso nei loro elementi operativi specifici (quali date, orari, allestimenti e perimetrazione degli spazi), resta fermo l'obbligo di attivare e gestire preventivamente le ordinarie procedure autorizzative e concessorie presso gli uffici competenti, ferma restando l'applicazione delle condizioni di gratuità ed esenzione dal canone, ove spettanti, ai sensi della D.G.C. n. 142/2025 e dei regolamenti vigenti.

4. **Allacci ed utilizzo delle utenze/impianti comunali:** L'allacciamento e l'utilizzo temporaneo delle reti o degli impianti comunali (idrici ed elettrici), esclusivamente ove presenti e resi operativamente disponibili presso il bene o l'area oggetto del Patto, sono consentiti qualora espressamente autorizzati e regolamentati nel Patto di Collaborazione o ai sensi e per gli effetti della Deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 16/04/2025. I volontari sono tenuti all'impiego di apparecchiature, cavi, prolunghe, tubazioni e connettori a norma CE e dotati dei necessari dispositivi di sicurezza (valvole, protezioni e salvavita). Le spese relative ai consumi approvati rimangono a carico del Comune nei limiti di un uso diligente e strettamente funzionale al Patto. Per l'ulteriore disciplina dettagliata sullo smaltimento dei rifiuti si fa espresso rinvio al successivo Articolo 4.

Articolo 4 – Gestione e smaltimento dei rifiuti e del materiale di risulta

1. **Divieto di abbandono e prescrizioni generali:** I rifiuti di qualsiasi natura (urbani, ingombranti, materiali di scarto da pulizia o tinteggiatura) e i residui vegetali (sfalci, ramaglie, potature) derivanti dall'esecuzione delle attività previste dal Patto devono essere gestiti con la massima cura. È severamente vietato l'abbandono o il deposito incontrollato di materiali sul suolo pubblico, lungo le sedi stradali o nei pressi dei contenitori stradali senza preventiva autorizzazione, in conformità al D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente), al Regolamento di Polizia Urbana e alle disposizioni di igiene ambientale vigenti.

2. **Modalità di smaltimento ammesse:** La gestione, il conferimento e il ritiro dei rifiuti prodotti nell'ambito del Patto devono avvenire secondo una delle seguenti modalità, definite nello specifico Patto di Collaborazione in accordo con il Comune e il soggetto gestore del servizio di igiene urbana:

a) **Piccoli volumi (Conferimento autonomo):** Conferimento diretto e autonomo a cura dei volontari presso i Centri di Raccolta / Stazioni Ecologiche comunali o all'interno dei contenitori della raccolta differenziata preposti;

b) **Grandi volumi o materiale ingombrante (Ritiro programmato):** Raggruppamento e stoccaggio temporaneo dei materiali all'interno dell'area di intervento o in un punto idoneo previamente concordato con l'Amministrazione, per il successivo ritiro programmato a cura del Gestore dei servizi ambientali o del Comune;

c) **Riutilizzo / Cippatura in loco (per materiale vegetale):** Recupero della frazione vegetale tramite sminuzzamento/cippatura per pacciamatura o riutilizzo diretto sul posto, ove applicabile e autorizzato;

d) **Modalità concordate nel Patto:** Ulteriori soluzioni organizzative o logistiche specifiche individuate nel Patto di Collaborazione nel rispetto della normativa ambientale.

3. **Incertezza sulla stima dei volumi e clausola di verifica a 6 mesi:** Qualora al momento della sottoscrizione del Patto di Collaborazione non sia possibile effettuare una stima precisa della quantità o della tipologia di rifiuti che verranno prodotti nel corso delle attività, le parti concordano nel Patto una prima modalità di gestione provvisoria. Decorso un periodo indicativo di 6 (sei) mesi dall'avvio operativo delle attività (o diversa tempistica espressamente definita nel Patto), il Comune e i soggetti sottoscrittori effettuano un riesame congiunto per verificare i volumi effettivi generati e definire, ove necessario, la modalità di smaltimento definitiva o le opportune integrazioni logistiche.

Articolo 5 – Attrezzature di lavoro, strumenti, Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e viabilità

1. Salvo diversa e specifica indicazione espressamente contenuta nel singolo Patto di Collaborazione, non è prevista la fornitura diretta di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) da parte dell'Amministrazione Comunale. I volontari devono presentarsi provvisti e indossare autonomamente i DPI idonei e necessari per la specifica attività da svolgere (a titolo esemplificativo: guanti da lavoro, calzature antinfortunistiche o idonee con suola antiscivolo, occhiali/visiere protettive, cuffie antirumore, mascherine, giubbotto o bretelle ad alta visibilità/catarifrangenti obbligatori in prossimità di sedi stradali, aree di transito veicolare o in condizioni di scarsa visibilità), in conformità alla normativa vigente. In caso di attività svolte in prossimità della sede stradale, su marciapiedi o piste ciclabili, i volontari devono adottare ogni accortezza e segnaletica temporanea idonea ad avvisare i passanti e prevenire situazioni di intralcio o pericolo per la viabilità pedonale e veicolare, ai sensi e per gli effetti del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992).

2. Salvo diversa e specifica pattuizione contenuta nel Patto, l'Amministrazione Comunale non fornisce direttamente attrezzature, utensili o strumentazioni per l'esecuzione delle attività.

3. Qualora il Patto di Collaborazione preveda forme di sostegno economico e rimborsi spese, le somme approvate possono essere utilizzate dal proponente per l'acquisto di beni e materiali di consumo (es. carburante, sacchi), DPI (compresi i giubbetti ad alta visibilità), attrezzature a norma CE necessarie allo svolgimento del Patto.

4. La messa a disposizione, la verifica del buono stato di conservazione, l'idoneità tecnica e la conformità CE delle attrezzature e degli strumenti utilizzati durante le lavorazioni ricadono sotto la

diretta ed esclusiva responsabilità del singolo cittadino volontario, del gruppo o dell'Associazione/Ente proponente.

Articolo 6 – Ruolo e compiti dell'eventuale Referente/Coordinatore operativo

1. Qualora presente ai sensi dell'Articolo 1, comma 3, lettera f), il Referente/Coordinatore operativo è una figura di mero raccordo organizzativo interno e punto di contatto con gli uffici comunali.
2. Tale figura non esercita potere gerarchico o direttivo tipico del rapporto di lavoro subordinato, non svolgendo mansioni di sorveglianza sanitaria o valutazione medico-legale, né assumendo qualifiche di sicurezza datoriali (es. Preposto/Dirigente ex D.Lgs. 81/2008).
3. Il Referente/Coordinatore, così come ciascun singolo volontario sottoscrittore nei patti a firma multipla, ha la facoltà e il dovere di sospendere cautelativamente le attività in caso di potenziale pericolo o anomalia, dandone tempestiva notizia all'Amministrazione Comunale.

Articolo 7 – Vigilanza, azioni di controllo e sospensione delle attività

1. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare, direttamente o tramite personale/tecnici incaricati, sopralluoghi e verifiche sullo stato di attuazione del Patto e sul rispetto delle prescrizioni di sicurezza.
2. Qualora si accerti una situazione di pericolo grave e immediato, le attività saranno sospese fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza.

Articolo 8 – Revoca del Patto di Collaborazione

1. L'Amministrazione Comunale, previa formale comunicazione e contestazione, si riserva la facoltà di revocare il Patto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o per gravi inosservanze delle prescrizioni di sicurezza, per esecuzione di attività non autorizzate o per danni causati con dolo o colpa grave.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, determinano la revoca del Patto le seguenti fattispecie:
 - **a)** manifesta inadeguatezza, sotto il profilo della competenza o dell'idoneità, del Cittadino attivo rispetto all'oggetto del Patto di collaborazione;
 - **b)** sussistenza di provvedimenti di interdizione o, comunque, di misure che escludano la capacità di contrattare o collaborare con la Pubblica Amministrazione;
 - **c)** verificarsi di danni patrimoniali ai beni immobili comunali o di terzi attribuiti a dolo o colpa grave;
 - **d)** esecuzione di attività o interventi non contemplati né approvati nel Patto di collaborazione;
 - **e)** il verificarsi di gravi eventi lesivi nel corso dell'esecuzione delle attività o della gestione del Patto;
 - **f)** sopravvenuti e motivati motivi di interesse generale dell'Amministrazione;
 - **g)** reiterata o grave inosservanza delle prescrizioni di sicurezza e delle clausole contenute nel Patto.

Articolo 9 – Rischi particolari e limitazioni operative tassative (Lavori in quota e macchinari)

1. Le attività del singolo volontario o del gruppo di cittadini volontari devono svolgersi esclusivamente in contesti operativi ordinari, senza esposizione a rischi speciali o complessi. Per quanto attiene nello specifico agli interventi di manutenzione e cura del verde pubblico,

si fa espresso e integrale rinvio alle prescrizioni e limitazioni contenute nell'apposita Appendice B.

2. **Divieto Tassativo Lavori in Quota:** È severamente vietata qualsiasi attività svolta a un'altezza superiore a 2,00 metri dal piano di calpestio. Tale divieto si applica universalmente a ogni tipo di lavorazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: potature, tinteggiature di arredi o pareti, pulizie, affissione di cartelli, montaggio di addobbi) e vieta tassativamente l'uso di scale semplici d'appoggio, trabattelli, ponteggi, strutture di sollevamento improvvisate o di fortuna.
3. Sono altresì tassativamente vietate lavorazioni che espongono i volontari ai seguenti rischi:
 - **Scavi e sprofondamento:** interventi in scavi di profondità superiore a 1,50 metri;
 - **Rischio elettrico:** interventi su impianti, apparati o cavi sotto tensione;
 - **Sostanze pericolose:** esposizione a prodotti chimici tossici, solventi sintetici, diserbanti chimici o agenti biologici a rischio;
 - **Movimentazione carichi:** movimentazione manuale di carichi superiori a 25 kg per gli uomini e 15 kg per le donne.
4. **Macchinari e attrezzature speciali:** È vietato l'utilizzo di macchinari complessi con obbligo di abilitazione specifica (es. motoseghe professionali di elevata potenza, piattaforme aeree), salvo esibizione di valida attestazione formativa preventiva, verificata dal Comune. L'uso di attrezzi a motore ordinari (rasaerba, decespugliatori, tagliasiepi) è consentito se gli stessi sono provvisti di marcature CE e dispositivi di protezione originali. La responsabilità della verifica della conformità, del buono stato di conservazione e della manutenzione dei macchinari e delle attrezzature di proprietà privata utilizzati nel corso delle attività ricade interamente in capo ai relativi proprietari.
5. **Priorità nell'uso di strumenti manuali e cautele operative:** Nello svolgimento di qualsiasi lavorazione contemplata nel Patto, deve essere data priorità, ove possibile, all'impiego di strumenti e mezzi manuali rispetto a quelli meccanici o a motore. L'uso di attrezzi manuali è da considerarsi prioritario o tassativo nelle seguenti circostanze:
 - **a)** in presenza di pubblico, passanti o utenza nelle immediate vicinanze dell'area di intervento;
 - **b)** in prossimità di strutture, manufatti o elementi che possano subire danneggiamenti diretti o provocare situazioni di pericolo per proiezione di materiali, schegge e frammenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: lavorazioni con decespugliatori/fruste a ridosso di recinzioni, cancellate, veicoli parcheggiati, vetrate, arredi urbani o giovani piantumazioni).

Articolo 10 – Comunicazione, cartellonistica, targhe e tutela della Privacy (GDPR)

1. **Cartellonistica e Targhe:** L'eventuale installazione di cartelli informativi, targhe o striscioni relativi al Patto di Collaborazione nell'area oggetto di intervento è soggetta alla preventiva approvazione formale, anche del testo e del layout grafico, da parte del Comune.
2. **Tutela della Privacy (GDPR):** I soggetti attivi si impegnano al rigoroso rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). In particolare, è vietato scattare e diffondere sui canali social o sui media fotografie o riprese video che ritraggano in modo riconoscibile cittadini, frequentatori delle aree o minorenni senza l'esplicita acquisizione della preventiva liberatoria scritta.

Articolo 11 – Deroghe ed eccezionalità

1. Eventuali deroghe o modifiche alle prescrizioni, condizioni o modalità operative contenute nel presente Allegato possono essere ammesse esclusivamente qualora siano espressamente previste, motivate e disciplinate nello specifico Patto di Collaborazione approvato dalle parti.
2. **Inderogabilità delle norme di sicurezza:** È fatta assoluta ed espressa eccezione per tutte le disposizioni relative alla tutela della salute e della sicurezza dei volontari e dei terzi, alla normativa prevenzionale di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ai limiti sui lavori in quota e sui rischi particolari di cui all'Articolo 9, nonché agli obblighi di copertura assicurativa, le quali rimangono tassative, inderogabili e non suscettibili di alcuna modifica o deroga negoziale.

PRESCRIZIONI OPERATIVE E DI SICUREZZA AGGIUNTIVE SPECIFICHE

(Modulo da compilare a cura del Comune in funzione delle peculiarità del singolo Patto)

☐ **NECESSARIO**

☒ **NON NECESSARIO**

PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Le presenti prescrizioni sono redatte in conformità e in applicazione dei seguenti quadri normativi e regolamentari vigenti:

1. **Tutela della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro:**
 - **D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81** (*"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*), con particolare riferimento all'art. 3, comma 12-bis e all'art. 21 (Tutela dei volontari).
2. **Circolazione e Sicurezza Stradale:**
 - **D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285** (*"Nuovo Codice della Strada"*) e relativo Regolamento di Esecuzione, per le norme sull'occupazione delle sedi stradali, marciapiedi e segnaletica temporanea.
3. **Tutela Ambientale e Gestione Rifiuti:**
 - **D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152** (*"Norme in materia ambientale"* - Codice dell'Ambiente), per la disciplina del divieto di abbandono rifiuti e la corretta gestione degli scarti da manutenzione e verde.
4. **Protezione dei Dati Personali:**
 - **Regolamento UE 2016/679 (GDPR)** (*"Regolamento generale sulla protezione dei dati"*) e **D.Lgs. 196/2003** e s.m.i. (*"Codice in materia di protezione dei dati personali"*).
5. **Procedimento Amministrativo e Autocertificazioni:**
 - **D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445** (*"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*).
6. **Normativa Comunale e Atti dell'Ente (Comune di Forlì):**
 - **Deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 16/04/2025**, in materia di beni comuni, occupazione suolo e disciplina del Canone Unico Patrimoniale per i Patti di Collaborazione;
 - **Regolamento di Polizia Urbana** del Comune di Forlì;
 - **Regolamento del Verde Pubblico e Privato** del Comune di Forlì;
 - **Regolamento per la gestione dei beni comuni** e per i Patti di Collaborazione del Comune di Forlì.

Letto, confermato e sottoscritto

Per Comune di Forlì

Il Dirigente del Servizio Welfare e Sussidiarietà, Comune di Forlì

Dott. Pierluigi Rosetti (*documento sottoscritto digitalmente*)

Il Dirigente del Servizio Infrastrutture Mobilità e Protezione Civile

Ing. Gianluca Rizzo (*documento sottoscritto digitalmente*)

Dirigente ad interim del Servizio Servizi Civici e Politiche per lo Sport

Dott.ssa Alessandra Neri (*documento sottoscritto digitalmente*)

IL PROPONENTE

ASD Pattinodromo Forlì

Il Legale Rappresentante (*documento sottoscritto digitalmente*)

ALLEGATO B

APPENDICE TECNICA

LINEE GUIDA OPERATIVE PER LA CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E DEI BENI COMUNI ALL'APERTO

La presente Appendice costituisce disciplina tecnica specifica integrativa dell'**ALLEGATO A** (*SICUREZZA E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEI CITTADINI VOLONTARI*), le cui disposizioni a valenza generale in materia di sicurezza, prevenzione, assicurazioni, responsabilità, occupazione di suolo pubblico e limiti operativi rimangono preeminenti e vincolanti.

INDICE

- **Articolo 1** – Prescrizioni generali, orari di lavoro, attrezzature, DPI e verde a bordo strada
- **Articolo 2** – Sfalcio del tappeto erboso e responsabilità per danni
- **Articolo 3** – Coltivazione di fioriere e vasi fioriti
- **Articolo 4** – Cura e coltivazione di arbusti
- **Articolo 5** – Cura e coltivazione delle siepi e tutela della nidificazione
- **Articolo 6** – Spollonatura al piede e al fusto ed eliminazione dei rampicanti
- **Articolo 7** – Diserbo e controllo della vegetazione (Divieto chimico)
- **Articolo 8** – Potatura degli alberi, limiti di altezza e tutela avifauna
- **Articolo 9** – Irrigazione, fontanelle ed allacci alle utenze comunali
- **Articolo 10** – Messa a dimora di fiori, alberi, arbusti e strutture/arredi
- **Articolo 11** – Arredi, strutture, fauna, aree cani, eventi pubblici, vigilanza civica e sicurezza terzi
- **Articolo 12** – Aree verdi scolastiche, orti scolastici e complessi storici
- **Articolo 13** – Gestione e smaltimento dei rifiuti vegetali e del materiale di risulta
- **Articolo 14** – Disposizioni finali e rinvio normativo

Articolo 1 – Prescrizioni generali, orari di lavoro, attrezzature, DPI e verde a bordo strada

1. **Inquadramento, attrezzature e strumenti manuali:** Nello svolgimento delle lavorazioni previste dal Patto deve essere data sempre priorità, ove operativamente possibile, all'impiego di strumenti e mezzi manuali rispetto a quelli meccanici o a motore, in stretta conformità con l'Articolo 9, comma 5 dell'Allegato A. Le attrezzature meccaniche di uso domestico o commerciale (rasaerba, decespugliatori, tagliasiepi) devono essere a norma CE, dotate delle protezioni originali e mantenute secondo i relativi libretti d'uso. Salvo diversamente stabilito nel Patto di Collaborazione, il Comune non fornisce attrezzature. La responsabilità della verifica della conformità CE, del buono stato di conservazione e della manutenzione dei macchinari di proprietà privata utilizzati ricade interamente in capo ai relativi proprietari. Ove siano previsti rimborsi spese o contributi economici nel Patto, tali importi possono essere impiegati per l'acquisto/noleggio di macchinari a norma CE, DPI, carburante.

2. **Abilitazioni per macchinari complessi:** L'uso di macchinari complessi soggetti ad abilitazione/patentino è consentito esclusivamente ai volontari in possesso di idonea attestazione formativa preventiva, la cui verifica resta in capo al proponente.
3. **Dispositivi di Protezione Individuale (DPI):** I volontari devono indossare autonomamente i DPI idonei per le specifiche lavorazioni (a titolo esemplificativo: guanti protettivi, calzature antinfortunistiche o idonee con suola antiscivolo, occhiali/visiere protettive, cuffie antirumore, mascherine antipolvere, giubbotto o bretelle ad alta visibilità/catarifrangenti obbligatori in prossimità di sedi stradali, aree di transito veicolare o in condizioni di scarsa visibilità), in conformità al D.Lgs. 81/2008 e all'Articolo 5 dell'Allegato A.
4. **Orari di lavoro e quiete pubblica:** L'esecuzione dei lavori mediante macchine a motore rumorose è consentita esclusivamente nei giorni feriali e prefestivi nelle seguenti fasce orarie:
 - **Mattino:** dalle ore 08:00 alle ore 12:30
 - **Pomeriggio:** dalle ore 15:30 alle ore 19:30

Nei giorni festivi l'uso di attrezzature a motore è severamente vietato, salvo espressa deroga autorizzata dal Comune. Nelle aree appartenenti o adiacenti a plessi scolastici, gli orari delle lavorazioni devono essere preventivamente concordati con la Dirigenza Scolastica.

5. **Interventi sul verde a bordo strada e su sedi viarie:** Per gli interventi di sfalcio, diserbo o potatura su aiuole spartitraffico, rotonde, banchine stradali, marciapiedi o piste ciclabili, i volontari devono operare in condizioni di massima visibilità indossando obbligatoriamente i giubbetti ad alta visibilità. Qualora le operazioni occupino o intralcino temporaneamente la sede stradale o i percorsi ciclopedonali, l'area di lavoro deve essere preventivamente delimitata e segnalata mediante coni, cavalletti o idonea segnaletica temporanea di cantiere, in conformità al Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) e a quanto previsto dall'Articolo 5 dell'Allegato A. È severamente vietato effettuare lavorazioni che comportino l'invasione della carreggiata in presenza di traffico veicolare intenso senza le necessarie misure di deviazione o regolamentazione del traffico concordate con la Polizia Locale.

Articolo 2 – Sfalcio del tappeto erboso e responsabilità per danni

1. Per sfalcio si intende il controllo e il contenimento dell'altezza delle specie erbacee dei prati.
2. Lo sfalcio può essere effettuato con raccolta del materiale di risulta o con tecnica *mulching* (sminuzzamento fine). Al termine dell'intervento non devono rimanere cumuli o andane su prati, percorsi pedonali o pavimentazioni.
3. Lo sfalcio deve mantenere la vegetazione entro uno sviluppo contenuto, prevedendo indicativamente un minimo di 6-7 sfalci annui.
4. **Cautele operative e responsabilità:** Durante lo sfalcio deve essere prestata la massima attenzione a non arrecare danni ai colletti delle piante, ad arredi, recinzioni, cancelli o impianti idrici, dando priorità all'uso di strumenti manuali in prossimità di ostacoli o manufatti delicati (es. bordature, recinzioni, piante giovani), ai sensi dell'Articolo 9, comma 5 dell'Allegato A. Eventuali danni preesistenti o sopravvenuti vanno segnalati tempestivamente al Comune, collaborando attivamente con gli uffici preposti. I volontari rispondono dei danni eventualmente cagionati esclusivamente se derivanti da dolo, colpa grave o grave negligenza, nonché dal mancato rispetto delle prescrizioni e delle norme di sicurezza esplicitate nel presente Allegato B e nell'Allegato A, ferma restando la piena operatività delle coperture assicurative stipulate (art. 3, comma 2 dell'Allegato A).

Articolo 3 – Coltivazione di fioriere e vasi fioriti

1. La coltivazione e cura comprende l'annaffiatura, la concimazione organica, la pacciamatura, le potature di contenimento, la sostituzione delle morie, la pulizia da rifiuti e l'estirpazione manuale delle erbe infestanti (indicativamente garantendo almeno 24 passaggi annui di monitoraggio).

Articolo 4 – Cura e coltivazione di arbusti

1. Le potature degli arbusti si eseguono mediante l'utilizzo di attrezzi manuali o tagliasiepi meccanici, evitando lesioni e sfilacciamenti alla pianta. È vietato l'uso di motoseghe o macchinari pesanti (salvo volontari qualificati e preventivamente autorizzati).
2. Di norma gli arbusti devono essere mantenuti in forma libera. Gli interventi di potatura sono limitati alla rimozione di parti secche, ammalorate o al riequilibrio degli ingombri per garantire la piena fruibilità di viabilità, percorsi pedonali e visibilità della segnaletica.

Articolo 5 – Cura e coltivazione delle siepi e tutela della nidificazione

1. Le siepi si potano mediante l'uso di forbici, forbicioni manuali o tagliasiepi meccanici a norma CE.
2. **Tutela della Nidificazione:** Per salvaguardare l'avifauna, nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 31 agosto sono sospese le potature ordinarie strutturali o invasive. In tale periodo sono ammessi esclusivamente interventi leggeri di sagomatura, trasparenza e rifilatura delle sporgenze strettamente necessari per garantire la visibilità stradale e il libero passaggio sui percorsi pedonali e ciclabili.

Articolo 6 – Spollonatura al piede e al fusto ed eliminazione dei rampicanti

1. **Spollonatura al piede:** Consiste nel taglio a raso della vegetazione avventizia al colletto eseguito prioritariamente con attrezzi manuali o con decespugliatore, avendo cura di non intaccare la corteccia o il legno della pianta madre.
2. **Spollonatura al fusto e rimozione rampicanti:** È consentita operando rigorosamente da terra fino all'altezza massima di **2,00 metri** dal piano di calpestio sia per l'eliminazione dei polloni che dei rampicanti sul tronco, in uniforme conformità ai limiti generali ed inderogabili sui lavori in quota stabiliti dall'Articolo 9 dell'Allegato A.

Articolo 7 – Diserbo e controllo della vegetazione (Divieto chimico)

1. Il diserbo su camminamenti, bordure, aiuole e pavimentazioni deve essere effettuato **ESCLUSIVAMENTE** con metodi manuali, meccanici o pirolitici.
2. **DIVIETO ASSOLUTO:** È severamente vietato l'utilizzo di diserbanti chimici, dissecanti, erbicidi o prodotti fitosanitari di sintesi di qualsiasi tipo.

Articolo 8 – Potatura degli alberi, limiti di altezza e tutela avifauna

1. **Limiti di altezza:** Le potature sulle alberature da parte dei volontari sono consentite **ESCLUSIVAMENTE** operando da terra o con l'ausilio di aste telescopiche/svettatoi, fino a un'altezza massima di **2,00 metri** dal piano di calpestio, in conformità all'Articolo 9 dell'Allegato A. È severamente vietato l'uso di scale, trabattelli, ponteggi, strutture di sollevamento o l'arrampicata diretta sugli alberi.
2. **Attrezzature e tagli ammessi:** Sono consentiti esclusivamente segacci manuali e svettatoi su rami di diametro inferiore a 8 cm. Eventuali tagli strutturali o su rami di diametro superiore richiedono la preventiva e formale approvazione del Comune. È severamente vietato l'uso di motoseghe professionali.

3. **Periodo di nidificazione:** Dal 15 marzo al 31 agosto le potature sulle alberature sono vietate, fatti salvi gli interventi urgenti, indifferibili e specificamente autorizzati per la rimozione di rami pericolanti a tutela della pubblica incolumità.

Articolo 9 – Irrigazione, fontanelle ed allacci alle utenze comunali

1. **Irrigazione:** L'irrigazione di soccorso va eseguita nelle ore più fresche della giornata, evitando sprechi idrici, ristagni d'acqua o spruzzi su camminamenti e aree attrezzate per prevenire il rischio di scivolamento dei passanti.
2. **Uso Fontanelle e Punti Acqua Pubblici:** È consentito esclusivamente previa autorizzazione formale degli Uffici competenti e per il tempo strettamente necessario alle operazioni di annaffiatura o pulizia. È tassativamente vietato l'allacciamento permanente o continuativo alle fontanelle pubbliche con tubi fissi o pompe motorizzate senza espressa previsione nel Patto, così come è vietato manomettere valvole, tubature o componenti idrauliche degli impianti.
3. **Allacci ed Utilità Idriche ed Elettriche:** L'utilizzo e l'allacciamento temporaneo alle reti o agli impianti comunali (idrici ed elettrici), ove presenti e resi operativamente disponibili presso l'area oggetto del Patto, sono consentiti qualora espressamente previsti, dettagliati e autorizzati nel Patto di Collaborazione o ai sensi e per gli effetti della Deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 16/04/2025 (in conformità all'Articolo 3, comma 4 dell'Allegato A). I volontari/organizzatori devono utilizzare esclusivamente attrezzature, tubazioni, apparecchiature, cavi e prolunghe conformi alle norme CE e dotati di adeguate protezioni e valvole di sicurezza (salvavita). È severamente vietata la manomissione di quadri elettrici o contatori idrici. Le utenze approvate rimangono a carico del Comune nei limiti di un uso diligente e strettamente funzionale alle attività autorizzate.

Articolo 10 – Messa a dimora di fiori, alberi, arbusti e strutture/arredi

1. È libera la piantumazione di fiori annuali/perenni nelle aiuole o fioriere assegnate o individuate nel Patto.
2. La messa a dimora di nuovi arbusti o alberi deve essere espressamente concordata, valutata e preventivamente autorizzata dai Servizi Tecnici/Unità Verde del Comune.
3. **Divieto Manufatti Unilaterali:** È severamente vietata la realizzazione di opere edilizie, la posa di strutture fisse, manufatti, gazebo o la collocazione di arredi urbani non preventivamente autorizzati dai Servizi Tecnici del Comune. Qualsiasi arredo fisso o mobile autorizzato deve possedere idonea certificazione di conformità CE / UNI EN.

Articolo 11 – Arredi, strutture, fauna, aree cani, eventi pubblici, vigilanza civica e sicurezza terzi

1. **Manutenzione Arredi:** Sono ammesse le attività di pulizia, spazzamento e riordino ordinario. Tinteggiature o trattamenti protettivi sugli arredi sono ammessi unicamente se esplicitamente dettagliati e autorizzati nel Patto.
2. **Sgambatoi cani:** Le attività di pulizia e manutenzione all'interno delle aree di sgambamento cani devono svolgersi esclusivamente in assenza di cani ed utenti all'interno del recinto.
3. **DIVIETO ASSOLUTO di riparazione:** È severamente vietato effettuare interventi di riparazione strutturale, saldature o modifiche su attrezzature da gioco, campi sportivi, piste/impianti sportivi all'aperto, strutture da skate, impianti fitness, recinzioni o impianti di illuminazione (in conformità alle norme UNI EN 1176 / 16630). Tali criticità devono essere prontamente segnalate agli uffici comunali.
4. **Manifestazioni ed Eventi Pubblici:** Per qualsiasi iniziativa, evento o manifestazione pubblica da svolgersi nell'area del Patto si applicano integralmente le disposizioni contenute

nell'Articolo 3, commi 1 e 3 dell'Allegato A (obbligo di procedure autorizzative ordinarie, Safety & Security ed esenzione dal Canone Unico Patrimoniale ove spettante ai sensi della D.G.C. n. 142/2025).

5. **Prevenzione Rischi Terzi (Soglia dei 15 metri):** Durante l'uso di macchine a motore (decespugliatori, rasaerba, tagliasiepi), qualora persone, minori o animali domestici si avvicinino nel raggio di 15 metri dal campo d'azione dell'attrezzatura, l'uso della macchina deve essere **IMMEDIATAMENTE SOSPESO**, privilegiando l'impiego di attrezzi manuali ai sensi dell'Articolo 9, comma 5 dell'Allegato A.
6. **Vigilanza civica e segnalazione guasti/vandalismi:** La presenza e le attività di presidio svolte dai volontari presso parchi, beni comuni, impianti sportivi all'aperto o aree attrezzate hanno natura meramente civica, sociale e promozionale, finalizzata ad incentivare il corretto utilizzo e la fruizione consapevole degli spazi. È espressamente esclusa qualsiasi attribuzione di compiti di pubblica sicurezza, polizia o ordine pubblico. I volontari si impegnano a segnalare tempestivamente agli uffici comunali competenti e alla Polizia Locale eventuali situazioni di degrado, atti vandalici, danneggiamenti o utilizzi impropri delle strutture.

Articolo 12 – Aree verdi scolastiche, orti scolastici e complessi storici

1. **Aree e giardini scolastici:** Nei giardini e nei cortili dei plessi scolastici è tassativamente vietato l'utilizzo di macchine a motore o l'esecuzione di interventi di potatura durante l'orario di frequenza degli alunni e, in particolar modo, durante i momenti dedicati alla ricreazione o alle attività all'aperto. Tali lavorazioni devono essere programmate ed eseguite esclusivamente in assenza degli studenti o in orari preventivamente concordati con la Dirigenza Scolastica.
2. **Orti scolastici, aree verdi ed attività didattiche all'aperto:** Negli orti scolastici, nelle aree verdi scolastiche e in eventuali ulteriori aree esterne – debitamente individuate nel Patto di Collaborazione e destinate allo svolgimento di attività con gli alunni – è consentito esclusivamente l'impiego di ammendanti e concimi organici di origine biologica. In tali spazi vige il divieto assoluto di utilizzo di qualsiasi prodotto chimico, erbicida, diserbante o fitosanitario di sintesi.
3. **Aree storiche, monumentali e vincolate:** Nelle aree verdi e nei beni comuni soggetti a vincolo storico, monumentale o paesaggistico, gli interventi ammessi sono, salva diversa pattuizione espressamente specificata nel Patto di Collaborazione, la sola manutenzione ordinaria leggera, preventivamente concordata con gli uffici comunali competenti e svolta nel rigoroso rispetto delle prescrizioni impartite dalle Autorità di tutela (Soprintendenza).

Articolo 13 – Gestione e smaltimento dei rifiuti vegetali e del materiale di risulta

1. **Divieto di abbandono e rinvio alla disciplina generale:** I residui vegetali (sfalci, ramaglie, potature) e i rifiuti raccolti nel corso delle pulizie derivanti dalle attività svolte devono essere gestiti nel pieno rispetto delle disposizioni generali dell'Articolo 4 dell'Allegato A. È severamente vietato l'abbandono o il deposito incontrollato dei materiali sul suolo pubblico, lungo i margini stradali o nei pressi dei contenitori stradali dei rifiuti urbani.
2. **Modalità applicative per la frazione vegetale:**
 - **a) Piccoli volumi (Conferimento autonomo):** Conferimento autonomo e gratuito presso i Centri di Raccolta / Stazioni Ecologiche comunali o all'interno dei contenitori della raccolta differenziata preposti (frazione organica/verde);
 - **b) Grandi volumi (Ritiro programmato):** Raggruppamento e stoccaggio temporaneo delle ramaglie all'interno di un'area idonea delimitata, concordata con il

Comune, per il successivo ritiro programmato a cura del Gestore dei servizi ambientali o dell'Ente;

- **c) Mulching / Cippatura in loco:** Sminuzzamento e triturazione in loco del materiale vegetale da riutilizzare come pacciamatura, previa intesa con gli uffici competenti;
- **d) Modalità concordate nel Patto:** Ulteriori soluzioni logistiche specifiche individuate nello specifico Patto di Collaborazione.

3. Incertezza sulla stima e verifica a 6 mesi: Qualora al momento della firma del Patto non sia possibile stimare la quantità di sfalci e potature prodotte, si applica la clausola di riesame congiunto decorso un periodo indicativo di 6 (sei) mesi dall'avvio delle attività, di cui all'Articolo 4, comma 3 dell'Allegato A.

Articolo 14 – Disposizioni finali e rinvio normativo

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Appendice B, si applicano integralmente le disposizioni generali contenute nell'**ALLEGATO A (SICUREZZA E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEI CITTADINI VOLONTARI)**, le norme del vigente Regolamento Comunale per la Gestione e Tutela del Verde Pubblico e Privato, del Regolamento di Polizia Urbana e del Codice della Strada.

PRESCRIZIONI AGGIUNTIVE SPECIFICHE

(Modulo da compilare a cura del Comune in funzione delle peculiarità del singolo Patto)

☐ **NECESSARIO**

☒ **NON NECESSARIO**

Letto, confermato e sottoscritto

Per Comune di Forlì

Il Dirigente del Servizio Welfare e Sussidiarietà, Comune di Forlì

Dott. Pierluigi Rosetti *(documento sottoscritto digitalmente)*

Il Dirigente del Servizio Infrastrutture Mobilità e Protezione Civile

Ing. Gianluca Rizzo *(documento sottoscritto digitalmente)*

Dirigente ad interim del Servizio Servizi Civici e Politiche per lo Sport

Dott.ssa Alessandra Neri *(documento sottoscritto digitalmente)*

IL PROPONENTE

ASD Pattinodromo Forlì

Il Legale Rappresentante *(documento sottoscritto digitalmente)*

ALLEGATO C

Relazione Attività

Patto di Collaborazione _____

1. Dati Generali

- **Periodo di riferimento:** _____
- **Referente del Patto:** _____
- **Gruppo/Associazione:** _____

2. Descrizione delle Attività Svolte e Obiettivi Raggiunti

In questa sezione, descrivere brevemente cosa è stato fatto nel periodo indicato, evidenziando Azioni e servizi resi, risultati e obiettivi raggiunti previsti e non dal patto.

3. Beneficiari del Patto di Collaborazione

Indicare l'impatto generato dalle attività sui destinatari diretti e indiretti.

- **Beneficiari Diretti** (*coloro che hanno partecipato attivamente alle attività o hanno usufruito direttamente del bene comune*)

- **Numero complessivo:** _____

- **Nominativi / Target specifico:**

(Es. i 15 firmatari del patto, 40 studenti della scuola X, 12 anziani del quartiere)

- **Beneficiari Indiretti** (*la comunità o i soggetti che hanno tratto un beneficio riflesso e indiretto dalle attività*)

- **Numero (stimato):**

- **Descrizione del target:**

(Es. i residenti della via, i commercianti della zona, le famiglie dei partecipanti)

4. Registro dei Volontari impegnati e Monitoraggio

Tabella tecnica per tracciare l'impegno effettivo sul campo.

Data	Descrizione Attività	N. Volontari	Ore Totali	Note (Materiali usati, criticità)
TOTALE				

4. Eventi e Comunicazione

Elenco degli eventi pubblici o delle iniziative di sensibilizzazione.

- **Evento 1:** (Titolo, Data e breve descrizione dell'affluenza e dell'esito)

- **Canali usati:** (ad es. social, volantini, passaparola, bacheca di quartiere)

5. Documentazione Fotografica e Allegati

Allegare foto relative alle attività svolte ed eventuali volantini e materiale inerente ad eventi svolti

6. Risorse Economiche

Indicare le risorse economiche complessivamente previste (disponibili) e quelle effettivamente spese (utilizzate) per la realizzazione delle attività.

Fonte di Finanziamento	Risorse Disponibili (€)	Risorse Utilizzate (€)	Note / Dettaglio voci di spesa
Messe a disposizione dai Proponenti			
Messe a disposizione dal Comune			
TOTALE			

Firma del Referente

Data: _____

Firma: _____